

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

CONVENZIONE

tra la **Repubblica e Cantone Ticino**

(in seguito: lo Stato)

e

la **Città di Lugano**

(in seguito: la Città)

mediante la quale,

premesso che:

- a) lo Stato è proprietario dei fondi e particelle n. 267 e n. 270 RFD Canobbio, che aveva acquisito per il progetto della Galleria Vedeggio-Cassarate e che la Città di Lugano ha manifestato interesse alla loro acquisizione per la realizzazione delle opere previste dal Piano Regolatore intercomunale del Piano della Stampa;
- b) la Città è proprietaria del fondo e particella n. 885 RFD di Lugano-Cadro, sul quale aveva progettato la costruzione di un magazzino per l'insediamento della nuova sede del DSU e che tale progetto è stato abbandonato, su richiesta dello Stato, che intende utilizzarlo per un futuro ampliamento del penitenziario cantonale;

si conviene quanto segue:

- 1) La Città si impegna a cedere allo Stato, che si impegna ad acquistare al prezzo totale stimato di fr. 3'144'225.--, ovvero fr. 325.-- il mq e un indennizzo di fr. 787'000.--, che viene riconosciuto nell'ambito limitato alla presente convenzione quale rifusione delle spese di progetto della nuova sede del DSU, la porzione di circa 7'232 mq della particella n. 885 RFD di Lugano-Cadro, che è indicata nella planimetria allegata quale inserto A della presente.

Il prezzo totale effettivo sarà calcolato in base alla superficie esatta, che verrà stabilita nel piano di mutazione che sarà allestito dal competente geometra revisore.

- 2) Lo Stato si impegna inoltre a concedere alla Città, sui medesimi fondi e particelle n. 267 e n. 270 RFD di Canobbio, un diritto di compera, non cedibile ed indivisibile, della durata di 10 anni, al prezzo di fr. 7'997'000.--.

A partire dalla sottoscrizione del diritto di compera e sino al suo esercizio o alla sua scadenza, lo Stato concederà alla Città l'uso di tali fondi contro versamento dell'importo di fr. 300'000.-- all'anno. Con l'esercizio del diritto di compera la Città avrà diritto di compensare sul prezzo di acquisto l'importo di fr. 150'000.-- per ogni anno intero d'uso precedente il giorno dell'esercizio di tale diritto di compera.

- 3) I fondi sono ceduti ed acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noto alle parti, con le seguenti condizioni accessorie:

3.1 Lo Stato, nell'ambito limitato a questa convenzione, assume a suo carico la demolizione degli stabili attualmente presenti sulla superficie acquistata della particella n. 885 RFD di Lugano-Cadro ma lascia l'uso gratuito di detti stabili alla Città, riservandosi la disdetta in ogni tempo con preavviso di 180 giorni.

3.2 La Città subentrerà, a contare dalla sottoscrizione del diritto di compera, negli oneri e nei diritti delle autorizzazioni d'uso e dei comodati, concessi dallo Stato sui fondi oggetto dello stesso diritto di compera e che sono elencati nella tabella inserto B della presente.

- 4) La validità ed ogni effetto di questa convenzione sono subordinati all'approvazione dei rispettivi organi legislativi. Le parti si impegnano a sottoscrivere il necessario atto pubblico entro 60 giorni dopo l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale della Città e del Gran Consiglio. Le relative spese e ogni altra di iscrizione a Registro fondiario sono assunte in ragione di metà per parte.

- 5) I seguenti inserti costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- inserto A: planimetria della superficie ceduta dalla Città di Lugano allo Stato
- inserto B: elenco delle autorizzazioni e dei comodati in essere sui mappali n. 267 e n. 270 RFD Canobbio

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:

Claudio Zali

Il Direttore dei Servizi generali:

Loris Bianchi

PER IL MUNICIPIO DI LUGANO

Il Sindaco:

Marco Borradori

Il Segretario:

Robert Bregy

Lugano,
15 MAG 2019

La presente convenzione è ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione

no. 2785

del - 5 GIU. 2019

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Christian Vitta

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

